



Parco naturale
Monte Fenera



Parco naturale
Alta Valsesia

REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 23
del 25/08/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITA' DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI SELEZIONATI E CONDUTTORI CANI LIMIERE E/O TRACCIA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monta Fenera;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 5 febbraio 2020 con cui è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il signor Paolo Ferrari;

Vista la deliberazione n. 1 del 02/03/2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia con cui si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed in particolare l'art. 14 comma 2, lettera a);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014 n. 2/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009 n.19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette");

Premesso che gli interventi di gestione faunistica, come stabilito dalla L.R. 19/2009 art. 33, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni opportunamente autorizzati, anche a titolo oneroso, scelti con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini;

Dato atto che, stante i principi della buona amministrazione e in aderenza alla normativa vigente, il soggetto gestore nella scelta dei propri collaboratori è tenuto ad agire adottando procedure che:

- favoriscano le migliori professionalità;
- privilegino l'affidabilità morale;
- non consolidino posizioni di diritto o di privilegio;
- consentano la più ampia accessibilità;
- rispondano a criteri di trasparenza;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 25/5/2020 con la quale è stato aggiornato da ultimo l'elenco degli operatori selezionati, in base alla quale al momento attuale agiscono per conto dell'Ente di gestione 17 operatori selezionati, che sono stati progressivamente inseriti nell'elenco negli anni a fronte di regolare domanda, al fine di essere autorizzati a partecipare alle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale;

Considerato che gli operatori selezionati di cui sopra rispondono ai requisiti di cui all'art 4 (soggetti impiegati) del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R, che prevede quanto segue:

1. Gli interventi di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono promossi e gestiti dal soggetto gestore dell'area protetta e sono svolti dal personale di vigilanza, tecnico e tecnico-faunistico dipendente dall'ente.

2. Gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera b) della L.R. 19/2009, possono anche essere svolti su autorizzazione del soggetto gestore dell'area protetta da:

a) personale di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato;

b) personale di vigilanza degli enti locali;

c) operatori esterni, individuati con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio dei comuni ricadenti nell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia e/o ai comprensori alpini contermini all'area protetta che ne facciano richiesta, così suddivisi:

1) operatori occasionali che, previa partecipazione a corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera a), e in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati rilasciata secondo i criteri indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 65-477 del 2 agosto 2010, partecipano alle operazioni di controllo svolte dall'ente; tale partecipazione avviene a titolo oneroso a copertura delle spese di accompagnamento, assistenza e messa in sicurezza delle operazioni al fine di garantire l'incolumità pubblica;

2) operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera b), impiegabili anche nelle operazioni di controllo svolte con il metodo della girata;

3) conduttori di cane limiere e/o da traccia, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera c), che possono essere impiegati per l'esecuzione di

interventi di controllo della specie cinghiale o per il recupero ed abbattimento di capi feriti appartenenti a specie diverse.

3. Gli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale e i conduttori di cane limiere e/o da traccia prestano la propria opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non è dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. Gli stessi possono essere autorizzati dal soggetto gestore delle aree protette, se previsto dai relativi piani di cui all'articolo 2, a partecipare alle operazioni di contenimento di specie diverse dagli ungulati.

4. Gli interventi di prelievo faunistico svolti dai soggetti di cui al comma 2 sono effettuati per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della L.R. 19/2009.

5. Il personale tecnico e di vigilanza, previo accordo tra gli enti di gestione delle aree protette e acquisite le autorizzazioni delle prefetture territorialmente competenti, in conformità con le normative vigenti, può operare presso qualsiasi ente di gestione regionale.

6. Per tutte le operazioni relative alla gestione faunistica che non comportano l'uso di armi da fuoco, il soggetto gestore dell'area protetta può ricorrere a forme di volontariato diverse da quelle di cui al comma 2) lettera c).

Considerato che con la sopracitata DC 15/2020 il Consiglio ha deliberato che il periodo d'ingaggio per gli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia sia della durata di anni 2 e che gli interessati debbano per ogni periodo presentare domanda di ammissione nei ruoli degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia, attestando il possesso dei requisiti richiesti dal DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R;

Vista la situazione di sofferenza nell'organico dell'Ente e l'aggravio di lavoro generato dall'emergenza della Peste Suina Africana, che ha ritardato la verifica delle domande di ammissione nei ruoli degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia, attestando il possesso dei requisiti richiesti dal DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R per ogni periodo di 2 anni;

Ritenuto opportuno, nelle more della sopracitata verifica, prorogare la validità dell'elenco degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia, come aggiornato con DC 15/2022, a far data dal 26/5/2022 e fino al completo espletamento della verifica delle domande di ammissione nei ruoli per il nuovo periodo di 2 anni, stante la necessità impellente di garantire la continuità della gestione della specie cinghiale;

Richiamato il disciplinare deontologico approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 11 del 6 marzo 2015;

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 165/2001;
- la L.R. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

- l'art. 20 della L.R. 19/2009 e s. m. i.;
- Visto il parere favorevole acquisito sulla regolarità amministrativa da parte del Direttore dell'Ente, Dott.ssa Lucia Pompilio.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza, con immediata esecutività;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. Di prorogare la validità dell'elenco degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia, come aggiornato con DC 15/2022, a far data dal 26/5/2022 e fino al completo espletamento della verifica delle domande di ammissione nei ruoli per il nuovo periodo di 2 anni, stante la necessità impellente di garantire la continuità della gestione della specie cinghiale;
2. Di sottoporre il presente atto al Consiglio direttivo per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art 14 punto 2 lett. D) della L.R.19 /2009 e s.m.i. e dell'art. 7 dello Statuto dell'Ente.
3. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio dell'Ente di gestione delle Aree Protette

Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ferrari dott. Paolo
Firmato digitalmente

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pompilio
Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l'Albo Pretorio digitale dell'Ente sul sito web www.areeprotettevallesesia.it

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno..... e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativa.

Lì

Il Direttore